

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI e la PESCA

Reg. (UE) n. 508/2014

BANDO DI ATTUAZIONE

Priorità n. 1

Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.29

Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale

(Art. 29 del Reg. UE n. 508/2014)

Obiettivo tematico	OT 8 – Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.	
Finalità	Promuovere il capitale umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo sociale. Aiutare i giovani che incontrano difficoltà nell’accedere al mercato del lavoro nel settore della pesca in un periodo di persistente crisi finanziaria, attraverso programmi di tirocinio e corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche marine.	
Obiettivi	Promozione del capitale umano per la crescita della competitività e del rendimento economico della pesca e delle attività marittime.	
Beneficiari	Pescatori e operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale.	
Enti finanziatori	Unione Europea Repubblica Italiana Regione Campania	Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 508/2014 e ss.mm.ii. Programma Operativo FEAMP 2014/2020 nazionale CCI-N. 2014IT4MFOP001, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452 in data 25/11/2015. Linee Guida Programma Operativo FEAMP 2014/2020, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 54 del 07/02/2017.

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
1 Ambito di applicazione del bando	4
1.1 <i>Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)</i>	4
1.2 <i>Interventi ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)</i>	5
1.3 <i>Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale)</i>	5
1.4 <i>Periodo di validità del bando (ambito temporale)</i>	5
1.5 <i>Intensità dell'aiuto pubblico e spesa massima ammissibile</i>	6
DOMANDA DI SOSTEGNO	8
2 Formalità di partecipazione al bando	8
2.1 <i>Titolare della domanda di sostegno</i>	8
2.2 <i>Redazione e recapito della domanda di sostegno</i>	8
2.3 <i>Ricevibilità della domanda di sostegno</i>	9
AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO	9
3 Caratterizzazione del richiedente	9
3.1 <i>Requisiti soggettivi generali</i>	10
3.1.1 <i>Requisiti di cui all'art. 106, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 966/2012</i>	10
3.1.2 <i>Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014</i>	10
3.1.3 <i>Requisiti soggettivi generali ulteriori</i>	11
3.2 <i>Requisiti soggettivi specifici per la Misura</i>	11
4 Caratterizzazione dell'operazione	12
4.1 <i>Requisiti dell'operazione</i>	12
4.2 <i>Criteri di selezione</i>	14
5 Caratterizzazione della spesa	16
5.1 <i>Categorie di spese ammissibili al finanziamento</i>	16
5.2 <i>Spese non ammissibili al finanziamento</i>	18
5.3 <i>Disposizioni specifiche in materia di ammissibilità della spesa</i>	19
5.3.1 <i>Forniture di beni e servizi</i>	20
5.3.2 <i>Spese generali</i>	20
5.3.3 <i>Costi per il personale esterno ed interno</i>	21
5.3.4 <i>Spese sostenute prima della pubblicazione del bando</i>	21
6 Variazioni, verifiche, e concessione	21
6.1 <i>Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno</i>	21
6.2 <i>Procedimento di concessione del finanziamento</i>	22

DISPOSIZIONI FINALI	22
7 Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a regia	22
8 Altre disposizioni	23
DOCUMENTAZIONE	24
9 Documentazione a corredo dell'istanza	24
9.1 Documentazione a corredo della domanda di sostegno	24
9.2 Modelli allegati al bando	26

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1 **Ambito di applicazione del bando**

Nell'ambito del PO FEAMP Campania 2014/2020, il presente bando contribuisce all'attuazione della Misura 1.29 "Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale", disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle istanze di sostegno finanziario, l'ammissione al finanziamento, la realizzazione dell'operazione finanziata, e l'erogazione del sostegno.

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in € 1.200.000,00, di cui € 700.000,00 per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) ed € 500.000,00 per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1.2 del presente bando. Eventuali maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito del presente bando, ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione già disponibile.

L'Autorità di Gestione (AdG), Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo (MiPAAFT), ha adottato i documenti di attuazione del PO¹. Il Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAdG) per la Regione Campania, Organismo Intermedio (OI), ha adottato i documenti di attuazione del PO regionale².

Responsabile di Misura (RdM) è la dott.ssa Antonella Cammarano – Funzionario della UOD 500705-Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Responsabile di Misura (RdM) e Responsabile del Procedimento (RUP) relativo all'ammissione al finanziamento e alla fase di realizzazione dell'operazione è la dott.ssa Antonella Cammarano – Funzionario della UOD 500705 dell'Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il presente bando specifico di misura è integrato con le "Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia, rivolte ai beneficiari dei finanziamenti" (in seguito semplicemente "Disposizioni comuni"), di cui al successivo par. 7.

1.1 Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento:

1. Enti di formazione privati accreditati ed autorizzati dalla Regione Campania per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale, di cui al punto a) del paragrafo 1.2 del presente bando;

¹ Si segnalano: Criteri di Ammissibilità; Criteri di Selezione; Disposizioni Attuative parte A – Generali; Disposizioni Attuative parte B – Specifiche di misura; Linee guida per le Spese Ammissibili; Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.); Disposizioni Procedurali – Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG; FAQ. Si segnala anche il DPR n. 22 del 05/12/2018 – Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE.

² Tra i quali si segnala il vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli del RAdG, testo consolidato con le modifiche di cui al DDR n.83 del 20/12/2018, n.23 del 28/02/2019 e n.97 del 22/05/2019

2. pescatori³ per gli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1.2 del presente bando;

1.2 Interventi ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni di investimento che contribuiscono all'innovazione nel settore della pesca professionale tramite la realizzazione di interventi finalizzati a:

- a) la formazione professionale finalizzata all'acquisizione di nuove competenze professionali ed in particolare all'acquisizione della qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo inshore, come previsto dalle norme DM del 13.01.1979, UNI n.11366/2010 e recepite con decreto legge n.1/2011
- b) l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria, mediante lo svolgimento di tirocini da svolgere su imbarcazioni di pesca costiera artigianale ai sensi del paragrafo 3 dell'art.29 del Reg.(UE) 508/2014

Il sostegno di cui alla precedente lettera b) è concesso per la formazione di tirocinanti, disoccupati e di età inferiore ai 30 anni (par. 3 collegato al par. 1 lett a) - art. 29 del Reg. n. 508/2014). Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della collaborazione di un tirocinante, la formazione di cui alla precedente lettera b) può essere erogata esclusivamente a bordo di un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale, da un **pescatore professionista di almeno 50 anni di età** e può avere una durata massima di due anni.

1.3 Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale)

Il presente Bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Campania, in base alla sede legale e operativa (nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica), ovvero residenza del richiedente, qualora questo sia una persona fisica.

1.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

La scadenza del presente Bando è fissata alle ore 16:00 del sessantesimo (60°) giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. Il termine di scadenza del Bando, qualora coincida con un sabato o un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP Campania 2014/2020, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>.

³ In base all'art. 3 par. 2 punto 6) del Reg. n. 508/2014 il pescatore è qualsiasi persona che eserciti attività di pesca commerciale quali ritenute dallo Stato membro. In pratica, il riconoscimento da parte dello Stato membro corrisponde alla registrazione nel Registro delle imprese di pesca (RIP) nel caso di persona giuridica, ovvero all'inclusione nel registro dei pescatori marittimi nel caso di persona fisica, tenuti dall'Autorità Marittima, istituito presso le Capitanerie di Porto

1.5 Intensità dell'aiuto pubblico e spesa massima ammissibile

L'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico", par. 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, prevede che, sulla base dei costi ritenuti ammissibili, l'importo del contributo pubblico è pari al 50% dell'importo della spesa riconosciuta ammissibile.

- a) In deroga al par. 1 dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, in attuazione a quanto previsto nel par. 3 del medesimo articolo, se l'operazione soddisfa tutti i seguenti criteri:
1. interesse collettivo,
 2. beneficiario collettivo
 3. elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

l'intensità dell'aiuto è:

- pari al 100%⁴ della spesa totale ammissibile.

Nel caso del criterio di cui al punto 3, gli elementi innovativi sono da ricercare nell'innovazione di processo ovvero organizzativo.

- b) In deroga al par. 1 dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (Allegato I al Reg. UE 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale ⁵	aumento del 30%
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI (Piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione)	riduzione del 20%

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle lettere a) e b), ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
 - la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
 - la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.
- Si precisa che la partecipazione dei pescatori al corso di formazione, di cui al precedente paragrafo 1.2 lett. a), realizzato dagli operatori accreditati selezionati, dovrà essere

⁴ Si rinvia a quanto disciplinato sul tema al par.2 delle Disposizioni Comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia, rivolte ai beneficiari dei finanziamenti, approvate con DDR n.28 del 28 del 01.03.2019

⁵ Per pesca costiera artigianale si intendono le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 metri fuori tutto, e comunque di stazza inferiore a 15 GT, che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato del Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione ed operanti all'interno delle 12 miglia nautiche dalla costa. Per beneficiare dell'aumento di 30 punti percentuali sul cofinanziamento dell'operazione occorre che gli interventi siano effettivamente connessi alla pesca costiera artigianale e che migliorano le condizioni di questo settore.

gratuito ed il progetto di investimento dovrà prevedere almeno n.7 corsi di formazione nell'arco temporale di realizzazione dell'intera iniziativa, nonché prevedere la possibilità di formare complessivamente almeno 80 pescatori. Ogn'uno dei corsi dovrà prevedere la partecipazione di almeno 8 pescatori e fino ad un massimo di 12. **Qualora nel tempo massimo previsto per la realizzazione dell'operazione di cui al paragrafo 4.1 comma 6, il beneficiario non riesca a formare il numero minimo di pescatori, Operatori tecnici Subacquei, pari ad 80, così come precedentemente descritto, il contributo concesso sarà decurtato in maniera proporzionale al mancato raggiungimento del numero minimo di pescatori formati previsto.**

- La spesa massima ammissibile per ciascuna operazione di cui alla lettera b) del presente bando è di € 40.000,00.

Il sostegno, nel caso in cui sia riservato alla formazione di tirocinanti, disoccupati e di età inferiore ai 30 anni, è concesso a **pescatori professionisti di almeno 50 anni di età e proprietari di una imbarcazione adibita alla pesca costiera artigianale** per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi; il sostegno non può superare un importo massimo di 40.000 EUR per ciascun beneficiario nel periodo di programmazione

Nel caso di pescatori soci di cooperative armatrici di imbarcazioni, di proprietà dei soci stessi, il sostegno (in analogia a quanto realizzato nell'ambito dell'art. 11 del decreto Mipaaf del 2 giugno 1999), prevede un conferimento per delega all'incasso del contributo pubblico da parte del richiedente (pescatore proprietario) all'impresa armatrice. Questa viene deputata al pagamento dello stipendio al tirocinante e al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e, pertanto, si assume l'obbligo di versare materialmente al tirocinante (che assume il ruolo di pescatore imbarcato, in qualità di dipendente, ovvero di socio lavoratore della società armatrice) lo stipendio secondo il CCNL di riferimento ed all'Istituto di previdenza gli emolumenti previsti, mantenendo così inalterata la competenza sulla gestione del personale imbarcato. In tal caso, essendo l'intervento attuato nell'ambito del settore della piccola pesca costiera, ai sensi del par. 4 dell'art. 95 del regolamento (UE) 508/2014, la contribuzione pubblica del sostegno è pari all'80% della spesa ammessa. Per le caratteristiche dell'intervento non può essere applicata la deroga di cui al par. 3 dell'art. 95 in quanto non possono essere soddisfatte contemporaneamente le condizioni di cui ai punti i), ii) e iii) della lettera a) del par. 3 dello stesso articolo.

Il beneficiario, in caso di superamento della spesa massima ammissibile, è tenuto alla dichiarazione d'accollo della spesa eccedente, sottoscrivendo esplicita dichiarazione di cui all'allegato 1 del presente bando.

DOMANDA DI SOSTEGNO

2 Formalità di partecipazione al bando

2.1 Titolare della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere presentata dagli operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale, relativamente agli interventi di cui al precedente paragrafo 1.2 del presente bando, lettera a) e dal pescatore, così come definito al precedente paragrafo 1.1 del presente bando per gli interventi di cui al precedente paragrafo 1.2 del presente bando, lettera b). In questo ultimo caso, qualora il richiedente (Pescatore e proprietario di imbarcazione di piccola pesca costiera) non sia anche armatore dell'imbarcazione, lo stesso è tenuto a presentare atto di assenso della società armatrice (cooperativa o altro) al momento della domanda.

2.2 Redazione e recapito della domanda di sostegno

La domanda può essere inoltrata a mezzo Raccomandata a/r, o consegnata a mano nei giorni di apertura al pubblico, oppure a mezzo PEC, indirizzata alla UOD - 50 07 05 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali via Porzio – Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli - pec: uod.500705@pec.regione.campania.it

La domanda deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del bando, qualora inoltrata a mezzo raccomandata a/r o consegnata a mano; è ritenuta valida unicamente la data e l'ora di acquisizione presso l'Ente; l'Amministrazione non risponde dei ritardi imputabili al servizio postale o di recapito. La domanda deve essere inviata entro e non oltre il termine di scadenza del bando, qualora inoltrata a mezzo PEC.

Il plico, contenente la domanda e la documentazione, inoltrato per Raccomandata a/r o consegnata a mano, deve pervenire sigillato e integro, riportare sul frontespizio il destinatario e la dicitura "FEAMP Campania 2014/2020 – candidatura al Bando di Misura 1.29 – Decreto Dirigenziale n. ____ del ____"; se la domanda è inoltrata a mezzo PEC detta dicitura va indicata in oggetto.

La domanda di sostegno deve essere redatta secondo il modello predisposto con l'Allegato 1, e corredata dell'Allegato 2 debitamente compilato e della documentazione richiesta dal presente bando. La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, e ogni documento per cui è richiesta firma, devono essere sottoscritti dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).

La domanda deve essere corredata di copia di un documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità del richiedente persona fisica, o del legale rappresentante del richiedente persona giuridica, e del tecnico progettista (ove esplicitamente previsto) ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2.3 Ricevibilità della domanda di sostegno

Non è ricevibile la domanda di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati, o ad amministrazioni diverse dalla Regione Campania;
2. pervenuta oltre il termine di scadenza del bando, qualora inoltrata a mezzo Raccomandata a/r o consegnata a mano; inviata oltre il termine di scadenza del bando, qualora inoltrata a mezzo PEC;
3. il plico non è integro, in caso di consegna a mano o recapito per Raccomandata a/r;
4. assenza dei dati richiesti nella “Istanza di ammissione al finanziamento” (Allegato 1 al bando);
5. assenza del documento “Istanza di ammissione al finanziamento” (Allegato 1 al bando), o del documento “Sezione anagrafica/Descrizione dell’intervento/Dichiarazioni del progettista” (Allegato 2 al bando), o assenza delle rispettive sottoscrizioni.

Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell’Ente.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità al finanziamento di cui appresso.

AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

3 Caratterizzazione del richiedente

Il richiedente deve possedere tutti i requisiti soggettivi, previsti dai successivi paragrafi, alla data di presentazione della domanda di sostegno. I requisiti per i quali è dovuto il mantenimento anche dopo la presentazione della domanda di sostegno sono espressamente indicati nei successivi paragrafi.

I requisiti soggettivi per l’accesso alle misure del FEAMP sono previsti: dal Reg. (EU, EURATOM) n. 966/2012 (regole finanziarie del bilancio unionale), che all’art. 106, par. 1, determina le cause di esclusione dei procedimenti di appalto, e all’art. 131, par. 4, le estende ai procedimenti di sovvenzione; e dal Reg. (UE) n. 508/2014 (disciplina del FEAMP 2014/2020), che all’art. 10, par. 1 e 3, determina le condizioni di inammissibilità ai finanziamenti del fondo. Altri requisiti soggettivi sono indicati anche nei documenti “*Criteri di ammissibilità*”, “*Disposizioni Attuative parte A – Generali*”, e “*Disposizioni Attuative parte B – Specifiche di misura*” adottati dall’AdG nazionale, e dal presente bando.

3.1 Requisiti soggettivi generali

3.1.1 *Requisiti di cui all'art. 106⁶, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 966/2012*

La domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) che sia in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- b) nei confronti del quale sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunciata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
- c) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni aggiudicatrici (*concedenti*);
- d) che non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabilito, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice (*concedente*) o del paese dove deve essere eseguito l'appalto (*realizzata l'operazione*);
- e) nei confronti del quale sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
- f) sia soggetto a una sanzione amministrativa di cui all'art. 109, par. 1 del medesimo regolamento.

3.1.2 *Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014*

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) abbia commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio⁷ o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
- b) sia stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;

⁶ Si segnala che l'art. 106 è stato attuato con Reg. Delegato (UE) n. 1268/2012 artt. da 141 a 143.

⁷ Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo al Consiglio COM(2015) 480 finale del 01.10.2015.

- c) abbia commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁸, nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 10⁹, e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

3.1.3 Requisiti soggettivi generali ulteriori

Il richiedente deve essere in possesso degli ulteriori requisiti generali di ammissibilità, quali:

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
2. non sia stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Campania;
3. non abbia riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Tit. II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo IV capo II e Titolo VIII capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
5. non sia soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
6. non sia sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

3.2 Requisiti soggettivi specifici per la Misura

I requisiti soggettivi di ammissibilità, specifici per accedere alla Misura di finanziamento, in occasione del presente bando sono i seguenti:

⁸ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

⁹ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.

1. per il sostegno di cui al precedente paragrafo 1.2 lett.b) il richiedente deve essere pescatore professionista di almeno 50 anni di età e proprietario di un'imbarcazione da pesca adibita alla Pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
2. avere sede legale e operativa (nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica) ovvero essere residente (nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica), in uno dei comuni della Regione Campania;
3. (se armatore dell'imbarcazione) essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca;
4. per gli interventi di cui al paragrafo 1.2, lett. a), essere in possesso di nulla osta autorizzativo allo svolgimento del corso, oggetto del presente bando, in corso di validità, rilasciato dall'Amministrazione della Regione Campania.

4 Caratterizzazione dell'operazione

I requisiti dell'operazione per l'accesso alle misure del FEAMP sono previsti dal Reg. (UE) n. 508/2014 (disciplina del FEAMP 2014/2020), oltre che specificati nei documenti *"Criteri di ammissibilità"*, *"Disposizioni Attuative parte A – Generali"*, e *"Disposizioni Attuative parte B – Specifiche di misura"* adottati dall'AdG nazionale, e dal presente bando.

4.1 Requisiti dell'operazione

L'operazione è ammissibile al finanziamento solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno, tutte le seguenti condizioni:

1. l'operazione concorra al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP 2014/2020;
2. l'operazione rientri negli interventi ammissibili di cui al precedente par. 1.2 del presente bando;
3. l'operazione, in tutto o in parte non è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
4. l'operazione, se già avviata, non sia già conclusa, come previsto dall'art. 65 par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
5. la progettazione sia di livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'operazione;
6. il cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione sia di durata non superiore ai 36 mesi per gli interventi di cui al paragrafo 1.2 lett.a) e di 24 mesi per quelli di cui al paragrafo 1.2 lett.b);
7. nel caso in cui l'operazione riguardi la formazione di cui al punto 1.2 lett. a) dovrà essere prevista una partecipazione minima di 8 pescatori e fino ad un numero massimo di 12 per ognuno dei percorsi formativi previsti; è data la possibilità alla struttura di formazione di scegliere, nell'ambito del *range* previsto, il numero di partecipanti per ogni corso di formazione.
8. nel caso in cui l'operazione riguardi la formazione di cui al precedente par. 1.2 lett. b) del presente bando, il tirocinio deve svolgersi a bordo di un'imbarcazione da pesca adibita alla pesca costiera artigianale;

9. nel caso in cui l'operazione riguardi la formazione professionale di cui al precedente par. 1.2 lett. b) il tirocinante deve avere età inferiore a 30 anni e deve essere riconosciuto come disoccupato dallo Stato Membro interessato;
10. nel caso in cui l'operazione riguardi la formazione di cui al precedente par. 1.2 lett. b), questa deve prevedere che il sostegno sia concesso solo per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi;
11. nel caso in cui l'operazione riguardi la formazione professionale di cui al precedente par. 1.2 lett. b), questa deve essere formalizzata da un contratto tra il proprietario del peschereccio pescatore autonomo (richiedente) ed il tirocinante; nel caso in cui il richiedente non sia armatore, il contratto dovrà prevedere anche il conferimento per delega all'incasso all'impresa armatrice che materialmente contrattualizzi il tirocinante;
12. nel caso in cui in cui l'operazione riguardi la formazione di cui al precedente par. 1.2 lett. b), l'imbarcazione da pesca deve essere iscritte nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi campani.

Si precisa che nel cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione oltre alla tempistica dell'avanzamento fisico deve essere riportata indicativamente anche la tempistica dell'avanzamento finanziario, relativa sia ai pagamenti effettuati dal Beneficiario sia alle richieste di erogazione presentate da questa all'Amministrazione.

Si precisa che per operazione già conclusa si intende quella portata materialmente a termine o completamente attuata prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Nel dettaglio:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente la fornitura di servizi, l'operazione può essere definita completamente attuata quando l'opera raggiunge le finalità per cui è stata realizzata;
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature, l'operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura e il pagamento dell'ultima attrezzatura dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa);
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che fornitura di servizi, l'operazione può essere definita completamente attuata, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte;
- nel caso di operazioni riguardanti lo svolgimento di tirocini a bordo di cui al precedente paragrafo 1.2 lett. b), l'operazione può essere definita completamente attuata, quando sia stato ultimato dal tirocinante il periodo di formazione a bordo del peschereccio.

Se pertinenti, perché il finanziamento possa essere concesso in tutto o in parte, devono sussistere, già al momento della presentazione della domanda, le seguenti ulteriori condizioni:

1. (*qualora l'operazione riguardi interventi su imbarcazioni da pesca e la domanda di sostegno sia presentata dal proprietario, pescatore, non armatore*) sussista atto di assenso della società armatrice (cooperativa o altro) al momento della domanda;
2. (*qualora l'operazione riguardi interventi su imbarcazioni da pesca*) queste risultino iscritte nel Registro comunitario, nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani;
3. (*qualora l'operazione riguardi interventi su imbarcazioni da pesca*) l'imbarcazione non sia oggetto di aiuti pubblici per l'arresto definitivo ai sensi dell'art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014;

4. l'operazione proposta per poter essere finanziata deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi del P.O. FEAMP 2014/2020.

4.2 Criteri di selezione

I criteri di selezione delle operazioni per l'accesso alle misure del FEAMP sono specificati nel documento "Criteri di selezione", adottato dall'AdG nazionale.

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione, operata con assegnazione di un punteggio, in base ai criteri di cui alla griglia sotto riportata.

L'operazione che non consegua un punteggio minimo pari ad 1 con l'applicazione di almeno 2 criteri non è ammissibile al finanziamento.

Entrano in graduatoria di merito le sole operazioni ammissibili. Le operazioni accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

In caso di ex equo ovvero in caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura sono privati si applica il criterio dell'età del beneficiario, con preferenza del più giovane¹⁰.

1.29 - OPERAZIONE A REGIA					
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Parametro	CoefficienteC (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P= C*Ps
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti	Ic = 0	C=0	0	
		Ic = 3	C=1		
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	Sf = NO	C = 0	0,5	
		Sf = SI	C = 1		
T3	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale, ad eccezione degli interventi di cui al paragrafo 1.2 b)	Et/Et _{media} >40	C = 0	0,5	
		Et/Et _{media} <=40	C = 1		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIUEDENTE					
R1	Anni di esperienza dell'operatore (N) privato accreditato che eroga servizi di formazione professionale per le iniziative di cui paragrafo 1.2 a)	N<=3	C = 0	1	
		3<N<=5	C = 0,25		
		5<N<=7	C = 0,5		
		7<N<=10	C = 0,75		
		N>10	C = 1		

¹⁰ Nel caso di società, l'età equivale al valore medio aritmetico dell'età dei componenti dell'organo decisionale

R2	Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impiegate (N) con gli obiettivi del progetto per le iniziative di cui paragrafo 1.2 a) (numero di persone con profili coerenti con l'attività di formazione previste OTS)	N<=2	C = 0	1	
		2<N<=4	C = 0,25		
		4<N<=6	C = 0,5		
		6<N<=8	C = 0,75		
		N>8	C = 1		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE					
O1	Maggiore età del richiedente di cui al paragrafo 1.2 b) (pescatore proprietario)	Età=50 anni	C = 0	1	
		Età > 50 anni	C = 1		
O2	Maggiore periodo di disoccupazione del coniuge (in giorni) di cui al paragrafo 1.2 b)	Pdiss = 0	C = 0	0	
		0<Pdiss = 180	C = 0,5		
		Pdiss > 180	C = 1		
O3	L'operazione prevede iniziative di cui al par. 1.2 lett. a)	OF = NO	C = 0	1	
		OF = SI	C = 1		
O4	Completezza della descrizione e qualità dei contenuti oggetto del trasferimento per le iniziative di cui al paragrafo 1.2 a) (CQ)	CQ= insufficiente	C=0	0	
		CQ=sufficiente	C=0,5		
		CQ=Buona	C=1		
O5	Progetti formativi che prevedono visite didattiche di approfondimento per le iniziative di cui al paragrafo 1.2 a) (Pf)	Pf=No	C=0	0,75	
		Pf= Si	C=1		
O6	Utilizzo di sistemi di verifica (in itinere, ex post) per le iniziative di cui al paragrafo 1.2 a) (Pf)	Pf=No	C=0	0,75	
		Pf= Si	C=1		
O7	L'operazione prevede collegamenti in rete e scambi di buone pratiche tra le parti interessate, che promuovono il ruolo delle donne nella comunità di pescatori, applicabile ad interventi di cui al par. 1 lett. b) art.29	ORS = NO	C = 0	0	
		ORS = SI	C = 1		
O8	L'operazione prevede iniziative inerenti il dialogo sociale di cui al par. 1 lett. c) art. 29	ODS = NO	C = 0	0	
		ODS = SI	C = 1		
O9	Il tirocinante è di sesso femminile, applicabile ad interventi di cui al par. 1.2 lett b)	Sf = NO	C = 0	0.5	
		Sf = SI	C = 1		
O10	Minore età del tirocinante, applicabile ad interventi di cui al par. 1.2 lett b)	Età=30 anni	C = 0	1	
		Età < 30 anni	C = 1		
O11	Maggiore periodo di disoccupazione del tirocinante, applicabile ad interventi di cui al par. 1.2 lett b) (Pdiss)	Pdiss = 0	C = 0	1	
		0<Pdiss = 180	C = 0,5		
		Pdiss > 180	C = 1		
O12	L'operazione prevede iniziative volte all'inserimento lavorativo del tirocinante, applicabile ad interventi di cui al par. 1.2 lett b), al termine del periodo formativo	Ilav = NO	C = 0	1	
		Ilav = SI	C = 1		

O13	L'operazione prevede iniziative volte ad una formazione professionale del tirocinante, applicabile ad interventi di cui al par. 1.2 lett b), connessa al miglioramento delle tecniche di pesca, della salute e sicurezza al fine di una gestione sostenibile degli ecosistemi marini (ad es. riduzione delle catture indesiderate)	Fmp= NO	C = 0	1	
		Fmp= SI	C = 1		

Nel caso in cui il richiedente sia un raggruppamento temporaneo (solo per gli interventi di cui al paragrafo 1.2 lett. a), per i criteri T2 e T3 si valuta solo il capo gruppo

Per agevolare l'istruttoria, al richiedente è chiesta la compilazione della medesima scheda, in autovalutazione, fino all'auto-attribuzione del punteggio finale.

5 Caratterizzazione della spesa

L'ammissibilità della spesa è disciplinata dal D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 recante "Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE", nonché dai documenti "Linee guida per le spese ammissibili del PO FEAMP 2014/2020", "Disposizioni Attuative parte A – Generali" e "Disposizioni Attuative parte B – Specifiche di misura", adottati dall'AdG nazionale.

In generale sono ammissibili al finanziamento le spese coerenti con gli interventi ammissibili di cui al par. 1.2 del presente bando. In concreto sono ammissibili le spese per la realizzazione dell'iniziativa chiaramente e direttamente connesse e funzionali all'operazione.

A norma dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le spese, anche se già sostenute alla presentazione della domanda di sostegno, sono ammissibili se pagate dal beneficiario nel periodo compreso tra il 25 novembre 2015 (data di approvazione del PO FEAMP nazionale da parte della Commissione Europea), e il 31 dicembre 2023 (fine del periodo di eleggibilità della spesa del PO FEAMP 2014/2020).

La spesa eccedente i limiti di finanziamento per operazione di cui al presente bando, o la spesa non ammessa al finanziamento ma necessaria alla realizzazione dell'operazione così come progettata, è a carico del richiedente che deve realizzarla e rendicontarla, anche se non gli verrà riconosciuta; il richiedente con la domanda di sostegno è obbligato a rendere dichiarazione di accollo delle spese eccedenti l'importo di finanziamento accordato.

5.1 Categorie di spese ammissibili al finanziamento

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, formazione professionale e tirocinio biennale); in particolare, si riporta di seguito un'elencazione delle spese ammissibili, a puro titolo esemplificativo:

- A. le spese ammissibili per le operazioni previste al paragrafo 1.2 lett.a) sono quelle legate alla realizzazione del percorso formativo ed includono le seguenti macro voci di spesa**

Costi diretti

B1 Preparazione

Indagine preliminare di mercato
Ideazione e progettazione
Pubblicizzazione e promozione del progetto
Formazione del personale
Spese di costituzione ATI/ATS
Etc

B2 Realizzazione

Retribuzioni ed oneri per il personale interno
Collaboratori esterni
Viaggi e trasferte del personale non amministrativo
Materiali di consumo per il progetto
Utilizzo locali ed attrezzature per l'attività di progetto
Spese assicurazioni
Etc

B3 Diffusione dei risultati

Elaborazione report relativi all'azione
Analisi/verifica finale azione programmata
Incontri e seminari
Visite in aziende/Enti pubblici o privati
Stage presso aziende/Enti pubblici o privati
Pubblicazione dei risultati
Etc

B4 Direzione e valutazione

Direzione del progetto
Coordinamento del progetto
Valutazione del progetto
Comitato tecnico
Attività amministrative
Segreteria tecnica organizzative
Monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione

Costi indiretti

C Costi indiretti

- Personale ausiliario (segreteria, portineria, manutenzione ecc)
- Amministrazione e contabilità generale (civilistico, fiscale)
- Utenze e spese postali (relative alle sedi operative)
- Forniture da uffici (relative alle sedi operative)
- Spese per tenuta del cc dedicato
- Spese per polizze fideiussorie

- B. Le spese ammissibili per le operazioni previste al paragrafo 1.2 lett.b) si sostanziano nella retribuzione e negli oneri del tirocinante. La retribuzione del tirocinante dovrà essere debitamente giustificata dalle copie conformi dei giustificativi di spesa attestanti l'avvenuto pagamento a favore del tirocinante della retribuzione come da CCNL di categoria ed i versamenti effettuati per gli oneri previsti.**

5.2 Spese non ammissibili al finanziamento

In ogni caso non sono ammissibili al finanziamento le spese di seguito indicate; l'elencazione ha carattere vincolante:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;

- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia (art. 69 par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- l'IVA, che non sia recuperabile a norma della vigente normativa nazionale in materia.

5.3 Disposizioni specifiche in materia di ammissibilità della spesa

Con riferimento alla disciplina delle spese ammissibili al finanziamento, si riportano, nei paragrafi successivi, disposizioni vincolanti afferenti a particolari categorie di spesa.

La disciplina sul riconoscimento della spesa al finanziamento è stata dettata con D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 recante "Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE", e con le "Linee guida per le spese ammissibili del PO FEAMP 2014-2020" adottate dall'AdG nazionale, nonché con le Disposizioni Attuative parte A – Generali, e dalle Disposizioni Attuative parte B – Specifiche della misura di riferimento, e con le FAQ, adottate dall'AdG nazionale, ad essi si rinvia per quanto non previsto dal presente bando.

- Relativamente alle spese previste per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 1.2 lett.a) occorre far riferimento a quanto comunque previsto al capitolo 5.3 *Piano dei costi* delle linee guida per i beneficiari del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Campania coerenti con quanto riportato nel presente bando.
- Relativamente alle spese previste per gli interventi di cui al paragrafo 1.2 lett.b) occorre far riferimento al contratto nazionale collettivo del lavoro del settore di riferimento nonché all'inquadramento previdenziale ed antinfortunistico previsto per il personale del settore pesca imbarcato

5.3.1 Forniture di beni e servizi

Per l'acquisto di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata.

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pgni.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto alla procedura negoziata, previo preliminare invito a presentare preventivi ad almeno tre (3) diversi operatori economici. I preventivi, devono riportare:

- numero e data di emissione;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA, della ditta emittente;
- timbro, nominativo, e sottoscrizione del legale rappresentante o suo delegato, della ditta emittente;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, del richiedente;
- dettagliata descrizione del bene (es. dimensioni, consumi energetici, potenza, caratteristiche principali, eventuale matricola, ecc.);
- prezzo imponibile del bene, aliquota IVA cui è sottoposto, ammontare IVA, e importo totale;
- indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal beneficiario sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La procedura negoziata a mezzo richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Circa l'acquisto di beni con formula leasing si rinvia alle disposizioni del D.P.R. n. 22/2018, in particolare dell'art. 19, e delle *"Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020"*, adottato dall'AdG nazionale, in particolare al punto 7.1.1.11.

5.3.2 Spese generali

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle spese generali, come di seguito illustrata.

Le spese generali, sono quelle relative ai costi indiretti di cui al paragrafo 5.1

I costi di apertura del conto corrente dedicato all'operazione, se non evidenziati nel conto corrente stesso, dovranno essere attestati dall'Istituto di credito presso il quale è stato acceso lo specifico conto.

Le spese generali sono quantificate forfetariamente; il loro importo non può essere superiore al limite massimo del 10% del totale delle spese riferite agli acquisti, forniture e servizi.

5.3.3 Costi per il personale esterno ed interno

L'affidamento dell'incarico avviene sulla valutazione della competenza professionale in relazione all'attività professionale da svolgere. Al progetto presentato devono essere allegati i curriculum vitae di tutto il personale esterno, nonché quello interno all'azienda. Relativamente ad i massimali per gli incarichi professionali nonché il costo per il personale interno impegnato nella realizzazione dell'operazione, occorre far riferimento a quanto riportato nelle tabelle del paragrafo 5.3.1 delle linee guida per i beneficiari del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Campania

In ogni caso l'affidamento degli incarichi professionali deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

5.3.4 Spese sostenute prima della pubblicazione del bando

Per il riconoscimento delle spese sostenute nel periodo compreso dal 25/11/2015 (data di approvazione del PO FEAMP Italia da parte della Commissione Europea) e la data di pubblicazione del bando, il richiedente deve comprovare dette spese, e di averle sostenute in modo conforme alle disposizioni del presente bando, e alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del documento di "Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia rivolte ai beneficiari dei finanziamenti" adottato con DDR n. 28 del 01/03/2019 consultabile sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al FEAMP 2014/2020, all'indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html, nel box dedicato alla "Documentazione Ufficiale".

6 Variazioni, verifiche, e concessione

6.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di sostegno.

Prima dell'approvazione della graduatoria definitiva dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio, più in generale, vantaggi per il richiedente, bensì ne possono determinare la sola diminuzione o l'inammissibilità.

Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, dette variazioni non potranno comportare la perdita dei requisiti, o la retrocessione in graduatoria in posizione non più utile al beneficio, pena la non ammissione al finanziamento.

6.2 Procedimento di concessione del finanziamento

L'istruttoria delle domande pervenute è avviata dopo la data di scadenza del Bando di Misura.

Al richiedente, viene data comunicazione dell'avvio e del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, unitamente all'esito della ricevibilità, con la relativa motivazione e termini per eventuale riesame o ricorso qualora non favorevole.

Per il controllo tecnico-amministrativo di ammissibilità dell'operazione al finanziamento il Responsabile può richiedere documentazione integrativa e precisazioni ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

L'istruttoria per l'ammissibilità della domanda, si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando. Dell'esito dell'istruttoria, eventuali cause di inammissibilità, relativo punteggio, e termini e modalità per l'istanza di riesame, viene data comunicazione al richiedente, eventualmente anche con riserva relativa alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e delle acquisizioni delle certificazioni, in attesa di riscontro.

Le istanze di Riesame vanno inoltrate nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito dell'istruttoria; le modalità di inoltro e di ricevimento sono quelle indicate per la domanda di sostegno. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato con motivazione.

La Graduatoria regionale di merito è adottata con provvedimento formale dal Responsabile di Misura; del provvedimento è data pubblicazione sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PO FEAMP all'indirizzo web: <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>.

Il provvedimento di concessione del finanziamento, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.), è adottato dall'UOD competente e notificato al Beneficiario, con richiesta di accettazione.

DISPOSIZIONI FINALI

7 Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a regia

Il presente bando è integrato con il documento sulle "Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia, rivolte ai beneficiari dei finanziamenti", adottato con DDR n. 28 del 01/03/2019 (Versione 4 - BURC n. 12 del 04/03/2019) e consultabile sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al FEAMP 2014/2020, all'indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html, nel box dedicato alla "Documentazione Ufficiale".

Detto documento disciplina, in particolare, il riconoscimento delle spese già sostenuta, il regime dell'intensità dell'aiuto, le procedure che il Beneficiario deve seguire nella realizzazione dell'operazione, e gli obblighi in materia di stabilità dell'operazione, e altre informazioni che l'Amministrazione è tenuta a rendere ai potenziali Beneficiari, interessati a presente bando.

Le disposizioni in esso contenute sono a tutti gli effetti parte integrante del presente Bando specifico di Misura. Nell'eventualità di un conflitto tra le Disposizioni Comuni e le disposizioni del presente Bando specifico di Misura, prevalgono queste ultime.

8 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché alle Disposizioni Procedurali del RAdG (Manuale delle Procedure e dei Controlli della Regione Campania – Manuale del RAdG), e ai documenti adottati dall'AdG nazionale¹¹.

In particolare, il Manuale del RAdG disciplina i procedimenti interni di attuazione del PO FEAMP Campania 2014/2020. Il Manuale è soggetto a revisioni; la versione revisionata disciplina il compimento di atti e provvedimenti, il cui perfezionamento avviene successivamente alla sua entrata in vigore, relativi tanto a procedimenti non ancora avviati quanto a procedimenti già in corso (par. 18.2 del Manuale). In ogni caso, l'eventuale contrasto tra disposizioni del Manuale e disposizioni di un Bando prevale quest'ultimo (par. 18.3 del Manuale).

Si ricorda, infine, che il provvedimento di concessione del finanziamento può dettare ulteriori disposizioni, e porre ulteriori obblighi in capo al Beneficiario, relativi alla fase di realizzazione e di stabilità dell'operazione.

Per effetto di atti imposti dall'AdG nazionale, la Regione Campania si riserva la facoltà di disporre la revoca o la modifica del presente bando; alla revoca consegue l'archiviazione di ufficio delle domande di sostegno presentate.

Con la domanda di sostegno, il richiedente dichiara di aver preso visione del documento "Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia, rivolte ai beneficiari dei finanziamenti", e del Manuale delle Procedure e dei Controlli del RAdG, di accettarli, e di impegnarsi alla loro osservanza in caso di concessione di finanziamento.

Con la domanda di sostegno, il richiedente dà atto di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in assenza o in costanza di erronea dichiarazione delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali) all'Amministrazione questa non può erogare il sostegno.

Con la domanda di sostegno, il richiedente autorizza il trattamento, dei dati personali conferiti, conformemente all'informativa resa dall'Amministrazione nel citato documento delle "Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia, rivolte ai beneficiari dei finanziamenti" al paragrafo 10.

Con la domanda di sostegno, il richiedente autorizza la pubblicazione dei dati conferiti per le finalità di cui all'art. 119 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 e dell'Allegato V dello stesso regolamento.

¹¹ Si richiama in proposito la nota 2.

DOCUMENTAZIONE

9 Documentazione a corredo dell'istanza

9.1 Documentazione a corredo della domanda di sostegno

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta con il presente bando:

	Documento	n. Documenti
1.	Allegato 1 al bando (domanda di sostegno), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante ovvero dal legale rappresentante del soggetto capofila in caso di domanda presentata in forma collettiva.	
2.	(eventuale) Dichiarazione di accollo delle spese eccedenti il sostegno concesso (modello in calce all'allegato 1).	
3.	(in caso di richiedente armatore) Copia conforme all'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.).	
4.	Allegato 2 al bando (informazioni tecniche, descrizione del progetto e relazione del tecnico progettista) compilato in ogni sua parte e corredato, di tutta la documentazione nello stesso indicata, datato, e sottoscritto dal richiedente o dal suo legale rappresentante ovvero dal legale rappresentante del soggetto capofila in caso di domanda presentata in forma collettiva, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).	
5.	Documentazione di progetto completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'operazione, datata e sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante ovvero dal legale rappresentante del soggetto capofila in caso di domanda presentata in forma collettiva e dal tecnico progettista (ove previsto), con correlati quadro economico finanziario dettagliato ¹² e cronoprogramma.	
6.	Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.	
7.	Atto costitutivo del raggruppamento o Dichiarazione di intenti per la costituzione del raggruppamento, in caso di domande presentate in forma collettiva ¹³	

¹² In caso di domanda presentata da un raggruppamento, è richiesto un Quadro Economico di riepilogo del progetto assieme ai Quadri Economici dei singoli soggetti richiedenti.

¹³ In caso di presentazione di dichiarazione di intenti, la costituzione del raggruppamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data del protocollo della nota di ammissione a finanziamento, pena l'esclusione.

8.	<i>(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca)</i> Copia conforme all'originale della licenza di navigazione.	
9.	<i>(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca)</i> Copia conforme all'originale della licenza di pesca.	
10.	<i>(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca)</i> Copia conforme all'originale dell'estratto matricolare (o del registro NN.MM.GG).	
11.	Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello statuto, ed elenco di soci della società, per le strutture associate.	
12.	<i>(ad eccezione delle ditte individuali)</i> Copia conforme all'originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della delibera con la quale l'Organo di Amministrazione dell'impresa richiedente, approva il progetto e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento e a sottoscrivere gli impegni previsti dall'operazione, per le strutture associate, qualora il richiedente sia un'impresa.	
13.	Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ai fini del controllo antimafia per le sole imprese.	
14.	Documentazione dei tre preventivi per ogni fornitura di beni e servizi; relazione asseverata del tecnico progettista circa la scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura, comprovante anche l'effettiva sussistenza di esclusiva e la carenza di ditte concorrenti, se del caso.	
15.	Documentazione completa dei curricula vitae e dei professionisti partecipanti all'iniziativa	
16.	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante ovvero del legale rappresentante del soggetto capofila in caso di domanda presentata in forma collettiva, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.	
17.	Copia del documento d'identità del tecnico progettista, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.	
18.	<i>(eventuale)</i> Documentazione relativa alle spese sostenute prima della domanda di sostegno.	
19.	<i>(qualora il richiedente sia proprietario di imbarcazione, armatore e pescatore)</i> bozza di contratto di tirocinio formativo tra il proprietario del peschereccio ed il tirocinante.	
20.	<i>(qualora il richiedente sia proprietario di imbarcazione e pescatore)</i> bozza di contratto di tirocinio formativo tra il proprietario del peschereccio, il tirocinante e la società armatrice del peschereccio in cui è normato il conferimento per delega all'incasso del contributo pubblico, per il pagamento dello stipendio e degli oneri riflessi al tirocinante.	
21.	<i>(qualora il richiedente sia proprietario di imbarcazione)</i> apposita documentazione del tirocinante, come prevista dalla normativa nazionale, attestante il proprio stato di disoccupazione.	
22.	Allegato 3 Programma di Formazione	

23.	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente, o necessaria date le circostanze della domanda o le caratteristiche dell'operazione, o che afferisca a dati che i modelli allegato al bando non consentano di riferire.	
24.	Supporto magnetico (CD) contenente copia di tutta la documentazione di cui si compone l'istanza registrata in file non modificabili aventi estensione .pdf (salvo inoltro dell'istanza a mezzo pec).	
	<i>Altro da specificare...</i>	

9.2 Modelli allegati al bando

Gli schemi tipo degli allegati al presente bando sono resi disponibili, in formato .doc, o comunque in format editabile, sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP Campania 2014/2020, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>:

Allegato 1 – Istanza di ammissione al finanziamento;

Allegato 2 – Sezione anagrafica, Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista;

Allegato 3 – Programma di Formazione.